

R.D. 16.3.1942, n. 262
Approvazione del testo del codice civile
(stralcio)

LIBRO I
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI
Del matrimonio

CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e
del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia (1).

(1) Vedi l'art. 34 del Concordato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810, e gli artt. 5 seguenti delle relative disposizioni di attuazione approvate con L. 27 maggio 1929, n. 847 nonché l'art. 8, dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che porta modificazioni al Concordato lateranense, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

Accordo 18.2.1984,
Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.1929, tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede (1)
(stralcio)

(1) Il presente accordo è stato ratificato con l. 25.3.1985, n. 121.

8.

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattrore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

**Protocollo addizionale dell'Accordo 18.2.1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.1929, tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con l. 25.3.1985, n. 121
(stralcio)**

4.

4. In relazione all'articolo 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

A) INQUADRAMENTO FUNZIONALE

PROFILI SOSTANZIALI: I. Considerazioni generali - II. Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico - III. La trascrizione del matrimonio canonico - IV. Gli impedimenti alla trascrizione

PROFILI PROCESSUALI: V. Natura del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario - VI. Oggetto e svolgimento del procedimento di delibazione - VII. Presupposti processuali per la delibazione e poteri del giudice civile

I. Considerazioni generali

Il 18.2.1984 è stato siglato a Villa Madama, in Roma, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, il testo dell'**Accordo di revisione del Concordato lateranense**, unitamente al **Protocollo Addizionale**. L'Accordo è stato reso esecutivo in Italia con l. 25.3.1985, n. 121. Attualmente, la disciplina del matrimonio concordatario è contenuta nell'art. 8 dell'Accordo, nell'art. 4 del Protocollo e nelle disposizioni della l. 27.5.1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale di attuazione delle previsioni del Concordato lateranense del 1929), la quale, non essendo stata espressamente abrogata, resta in vigore compatibilmente con il nuovo Accordo.

- 2 Il **c.d. matrimonio concordatario** è regolato dal diritto canonico per quanto concerne il c.d. matrimonio-atto, ossia per gli aspetti relativi alla celebrazione e ai requisiti di validità, ed acquista effetti civili dal momento della celebrazione delle nozze a seguito della trascrizione nei registri dello Stato Civile, mentre rimane disciplinato interamente dal diritto statale con riferimento al c.d. matrimonio-rapporto.

II. Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico

- 1 A norma dell'art. 8 dell'Accordo di revisione, ai **matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico** sono **riconosciuti gli effetti civili**, purché il relativo atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previe pubblicazioni, nella casa comunale e nella casa parrocchiale. Tale disposizione va coordinata ed integrata con l'art. 6, l. 27.5.1929, n. 847, il quale prevede che i nubendi e il parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato richiedano la pubblicazione del matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza dei nubendi. Trascorsi tre giorni dalle pubblicazioni l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia un certificato di nullaosta, certificato necessario ai fini della trascrizione del relativo matrimonio.
- 2 L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la richiesta di pubblicazioni, deve accertare l'insussistenza di impedimenti al matrimonio non dichiarati dai nubendi. Occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Ufficiale riscontri l'esistenza di **impedimenti inderogabili** ai sensi della legge civile e le ipotesi in cui egli verifichi l'esistenza di **impedimenti dispensabili** attraverso un'apposita autorizzazione del Tribunale. Solo nel primo caso, infatti, l'Ufficiale non può procedere ad effettuare le pubblicazioni; nel caso in cui egli riscontri la presenza di impedimenti derogabili, ma non derogati dall'autorità giudiziaria, l'interpretazione maggioritaria ritiene, invece, che l'Ufficiale possa procedere alle pubblicazioni.
- 3 Alle pubblicazioni, laddove non siano effettuate opposizioni al matrimonio da parte di terzi, segue la **celebrazione** del matrimonio da parte del ministro del culto cattolico, il quale deve rispettare anche alcune **formalità** richieste dalla legge italiana. Anzitutto, il parroco deve dare lettura agli sposi degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147 c.c.); inoltre, egli deve redigere l'atto di matrimonio in doppio originale e trasmetterne uno entro cinque giorni dalla celebrazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della trascrizione (art. 8, l. n. 847/1929). Nell'atto di matrimonio possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge italiana, quali, ad esempio, l'opzione per il regime di separazione dei beni.

III. La trascrizione del matrimonio canonico

- 1 Affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia nell'ordinamento italiano è necessaria la sua **trascrizione** nei registri dello Stato Civile. Si tratta di una forma di **pubblicità costitutiva**, ad **efficacia retroattiva**, in quanto gli effetti civili del matrimonio si producono sin dal giorno della sua celebrazione (art. 8 Accordo di revisione).
- 2 Di regola la richiesta di trascrizione viene fatta per iscritto dal ministro celebrante entro cinque giorni dalle nozze e l'Ufficiale dello Stato Civile vi provvede entro le 24 ore successive, dandone poi comunicazione al parroco (**c.d. trascrizione tempestiva**).
- 3 Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, è **ammissibile** anche **una trascrizione tardiva** delle nozze canoniche, a condizione che la richiesta provenga da entrambi gli

sposi, i quali devono avere conservato ininterrottamente lo stato libero dall'epoca delle nozze canoniche a quella della richiesta di trascrizione. La richiesta può provenire anche da uno solo degli sposi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non faccia opposizione (cfr. *infra*, C), III, 4). Anche la trascrizione tardiva produce effetti dal momento della celebrazione del matrimonio, ma solo nei rapporti tra i coniugi, rimanendo impregiudicati i diritti dei terzi.

Prevale in dottrina e in giurisprudenza l'orientamento che esclude la possibilità di una **trascrizione c.d. post mortem**, salvo il caso di una richiesta di trascrizione all'Ufficiale dello Stato Civile già inoltrata da entrambi i coniugi, ovvero da uno solo quando risulti già acquisita la non opposizione dell'altro, prima del decesso di uno dei due (cfr. *infra*, C), III). 4

IV. Gli impedimenti alla trascrizione

L'art. 8 dell'Accordo di revisione prevede **due casi di intrascrivibilità** del matrimonio canonico: il primo ricorre quando gli sposi non rispondono ai requisiti, richiesti dalla legge civile, circa l'età necessaria per la celebrazione; il secondo, più in generale, ricorre quando sussiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 1

Quanto al **limite dell'età**, è intrascrivibile il matrimonio contratto dal minore ultrasedicenne che non abbia conseguito l'autorizzazione al matrimonio dal Tribunale civile o il matrimonio contratto quando uno, o entrambi, i nubendi siano **minori** di anni sedici, senza possibilità di autorizzazione. 2

Qualora il matrimonio sia stato celebrato nonostante la presenza di **impedimenti inderogabili** (cfr. *infra*, C), IV), l'Ufficiale dello Stato Civile è esonerato dal procedere alla trascrizione del matrimonio canonico. 3

Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo addizionale, **costituiscono impedimenti inderogabili** della legge civile: l'interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.); l'impedimento derivante da precedente matrimonio (art. 86 c.c.) e quelli derivanti da delitto (art. 88 c.c.) o da affinità in linea retta (art. 87, c. 1, n. 4, c.c.) (cfr. *infra*, artt. 85, 86, 87, 88 c.c.). Peraltro, si ritiene che l'**elencazione** di cui all'art. 4 succitato **non abbia carattere tassativo**. 4

V. Natura del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario

L'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18.2.1984, ratificato con l. 25.3.1985, n. 121, prevede, al punto n. 2, che "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il **giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa** in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato **assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio** in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono **le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere**". 1

- 2 Il **c.d. nuovo concordato tra Stato e Chiesa** si è anche preoccupato di ridisegnare il procedimento per l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, introdotto per la prima volta nel 1929, come necessaria conseguenza del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico e dell'allora esistente **riserva di giurisdizione attribuita ai Tribunali ecclesiastici**. Si tratta di una forma di riconoscimento unilaterale, al contrario di quanto accade, di regola, rispetto ai provvedimenti giurisdizionali di altri Paesi stranieri, in ordine ai quali il riconoscimento si realizza in condizioni di reciprocità. Nel caso delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale è solamente lo Stato italiano a dare riconoscimento a dette pronunzie, mentre la Chiesa Cattolica, in considerazione del carattere sacramentale del vincolo, non riconosce le sentenze eventualmente pronunciate dal giudice statale. Negli Accordi del 1984, anzitutto, **si è voluto abbandonare il sistema dell'automaticità del riconoscimento dell'efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche** già in vigore ai sensi dell'art. 34 del Concordato Lateranense. È stato quindi delineato un **procedimento contenzioso vero e proprio**, da instaurarsi a iniziativa di parte, e non più d'ufficio, nell'ambito del quale la Corte di Appello è chiamata a verificare in concreto la sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia civile alle sentenze di nullità matrimoniali emesse dai Tribunali ecclesiastici. Per la verità, la disciplina contenuta nel citato art. 8, integrata dalla previsione dell'art. 4, punto b), del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama, è alquanto sommaria, tanto da rendere necessario l'intervento additivo ad opera della giurisprudenza.
- 3 Corollario della nuova disciplina è la **fine della giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici in tema di nullità matrimoniale**. Trattasi di questione annosa e ancora oggi controversa in dottrina, ma che pare aver trovato quiete in giurisprudenza con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1824 del 1993. Considerato che l'art. 13 dell'Accordo di Villa Madama del 1984 stabilisce che le disposizioni del Concordato del 1929 non riprodotte nel testo di revisione sono abrogate, e atteso che l'art. 8, punto 2, del suddetto Accordo riproduce, sia pure con sensibili modifiche, le parti dell'art. 34 del Concordato relative alla delibazione, ma non quelle afferenti la riserva di giurisdizione, quest'ultima disposizione va ritenuta come abrogata. Del resto, ha osservato la Corte, il principio di sovranità dello Stato ammette solo i limiti previsti espressamente dalla legge come tali, e oggi quel limite espresso, previsto nei Patti Lateranensi, è venuto meno. È poi evidente che se si considera espunta dal nostro ordinamento la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici in tema di nullità matrimoniali, con la conseguente eventuale coesistenza contestuale di entrambe le giurisdizioni, si porranno questioni legate alla possibile **interferenza tra le pronunzie statali e canoniche**; questioni cioè, essenzialmente, di contrasto di giudicati, pregiudizialità o di litispendenza. La problematica va oggi risolta alla luce dell'art. 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, il quale ha fissato il **critero di prevenzione oggettiva** a favore del giudizio italiano o straniero che sia iniziato per primo. Se la sentenza ecclesiastica deve essere equiparata, per i fini che qui ci occupano, ad una sentenza straniera, come pare desumersi dallo stesso art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, laddove i poteri di controllo del giudice italiano in sede di delibazione vengono disegnati, anche attraverso il richiamo espresso all'art. 797 c.p.c., sulla falsariga di quelli normalmente esercitati sulle sentenze straniere, il principio di prevenzione dovrebbe applicarsi anche nei rapporti con la giurisdizione ecclesiastica. Ne consegue che, ad esempio, se il giudizio canonico è iniziato prima di quello italiano, il giudice ecclesiastico rimane fornito di competenza, ed è quindi ammissibile il giudizio di delibazione di quella sentenza ecclesiastica, anche se pende giudizio civile.

VI. Oggetto e svolgimento del procedimento di delibazione

1 Venendo, in particolare, al procedimento, e detto che la Corte di Cassazione, di recente, ha ritenuto ultrattivi e quindi applicabili ai giudizi di delibazione di sentenze ecclesiastiche gli artt. 796 e 797 c.p.c., nonostante l'intervenuta abrogazione degli stessi ad opera degli artt. 64 e 67, l. n. 218/1995, va rilevato, anzitutto, che **oggetto della delibazione** possono essere unicamente le sentenze ecclesiastiche sulla nullità del matrimonio concordatario. Non possono invece costituire oggetto di delibazione le altre sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale e, in specie, quelle di scioglimento del vincolo costituitosi validamente, perché così prevede l'art. 8, punto 2, dell'Accordo di Villa Madama.

2 Quanto all'origine del giudizio, **occorre l'iniziativa di parte**, non essendo più prevista l'instaurazione officiosa. Vengono in tal modo valorizzate la libertà e l'autonomia dei coniugi con riferimento alla scelta se far valere o meno il diritto ad ottenere l'efficacia civile della sentenza canonica. E tale situazione appare speculare rispetto al diritto dei coniugi di optare per la efficacia civile del matrimonio cattolico attraverso la trascrizione.

3 **La legittimazione** spetta unicamente alle parti del giudizio canonico e quindi ai due coniugi. Non sono però legittimati gli eredi, anche se per avventura essi sono divenuti parti del giudizio ecclesiastico. Va, tuttavia, precisato che sono stati riconosciuti come legittimati gli eredi pretermessi di uno dei due coniugi ad impugnare il matrimonio canonico tardivamente trascritto. Nulla precisa l'Accordo di Villa Madama sulla **forma dell'atto introduttivo**. La giurisprudenza è giunta alla conclusione che per dar vita ad un giudizio di delibazione nel caso di contrasto tra i coniugi sia necessario un vero e proprio atto di citazione avanti la **Corte di Appello competente per territorio**. Anche se va condiviso l'orientamento, anche recente [C. VI 10.10.2017, n. 23682], della Corte di Cassazione, secondo il quale l'eventuale introduzione del giudizio di delibazione de qua mediante ricorso, e non con atto di citazione, con conseguente mancanza dell'avvertimento ex art. 163, c. 3, n. 7, c.p.c., non provoca alcuna nullità del relativo giudizio, posto che la trattazione della controversia con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità dell'intero procedimento e della successiva sentenza, a meno che la parte non deduca e dimostri che dall'errore in rito sia derivata una effettiva lesione del diritto di difesa. La competenza territoriale del giudice della delibazione va determinata con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio che si identifica, ex art. 8, l. 25.3.1985, n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato. Al contrario, nel caso di **domanda congiunta**, la forma dell'atto introduttivo sarà il ricorso sempre rivolto alla Corte di Appello. Nel primo caso il procedimento seguirà le regole del procedimento contenzioso ordinario, mentre nella seconda ipotesi il giudizio si svolgerà secondo la disciplina dei procedimenti di volontaria giurisdizione trattati in camera di consiglio. Nelle cause di delibazione in questione **l'intervento del p.m. è obbligatorio**, al pari di tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n. 2, c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale intervento, il procedimento e la sentenza sono nulli. Stante il carattere contenzioso del giudizio e considerato che vengono in rilievo situazioni giuridiche soggettive consistenti in diritti e in *status*, **necessaria è la difesa tecnica**. L'atto introduttivo deve perciò essere sottoscritto, a pena di nullità, da un difensore munito di apposita procura.

VII. Presupposti processuali per la delibazione e poteri del giudice civile

1 Con riguardo ai poteri del giudice civile, è l'art. 8 dell'Accordo a fissarne l'estensione e i limiti. Per prima cosa, la Corte di Appello ha il dovere di **appurare che la sentenza della**

quale si invoca la delibazione sia esecutiva secondo le norme del processo canonico. Occorre cioè che la pronuncia sia munita del decreto di esecutorietà rilasciato dalla Segnatura Apostolica. Le parti dovranno quindi allegare all'atto di citazione o al ricorso copia autentica della sentenza con il pedissequo decreto di *exequatur*.

- 2 In seconda battuta, la Corte deve **verificare la competenza del giudice ecclesiastico**, secondo le norme di diritto canonico, in quanto giudice di quel matrimonio concordatario.
- 3 È poi necessario controllare che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato **assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio** in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. La condizione di delibazione concernente il rispetto del diritto di agire e di resistere, nella sua formulazione ampia e indeterminata usata dall'art. 8, trova riscontro specifico e particolareggiato nelle previsioni del successivo art. 64, l. n. 218/1995 in tema di condizioni di efficacia delle sentenze straniere. E quindi oggi si può affermare che spetta al giudice della delibazione appurare che **l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del convenuto** in modo non difforme da quanto prevede la legge in vigore nel luogo ove si è svolto il processo, che **non siano stati violati i diritti essenziali di difesa**, che **le parti si siano costituite** secondo le norme di legge in vigore nel luogo del processo e che la eventuale **contumacia** della parte sia stata regolarmente dichiarata. In definitiva, nel caso delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, occorre dar vita ad un **duplice accertamento**: uno diretto a verificare che il procedimento sia stato svolto secondo le norme canoniche; e uno avente ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Merita di essere però precisato che non si tratta di stabilire se le norme canoniche diano garanzie analoghe a quelle offerte nel nostro ordinamento, perché è scontato che i due procedimenti non sono perfettamente assimilabili e perché non ogni differenza tra i due ordinamenti processuali assume rilievo al fine della verifica della condizione di delibazione in esame. Si tratta solamente di accertare che alle parti sia stato in concreto assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. In altri termini, solo laddove vi sia stata violazione del diritto di difesa nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, si dovrà negare il riconoscimento dell'efficacia civile alla sentenza ecclesiastica. Attualmente, richiamando l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, si potrebbe sostenere che la ricerca del giudice della delibazione debba arrestarsi alla verifica del rispetto nell'ambito del procedimento canonico del **principio del c.d. giusto processo**, nelle sue estrinsecazioni della ragionevole durata, della terzietà e imparzialità del giudice e della garanzia del contraddittorio. Alla stregua di tale ordine di principi, non è stata ritenuta in violazione dei profili essenziali del diritto di difesa la sentenza ecclesiastica che ha accertato la nullità del matrimonio in base ad un motivo diverso da quello originariamente prospettato dalla parte, e ciò perché il divieto di domande nuove non rientra tra i requisiti essenziali del diritto di difesa. Parimenti, è stata accolta la domanda di delibazione di una sentenza ecclesiastica sebbene le parti nel processo canonico **non siano state ammesse a presenziare all'assunzione delle prove**, perché tale assenza non impedisce alle parti stesse di interloquire sugli esiti delle prove e di richiedere nuovi accertamenti. Ancora, è stata esclusa la violazione del diritto di difesa, con conseguente delibazione della sentenza ecclesiastica, nel caso di mancata ammissione della parte al **gratuito patrocinio**, in quanto il processo canonico consente una difesa personale e in quanto il giudice della delibazione non può sindacare le ragioni della esclusione prevedendo entrambi gli ordinamenti norme analoghe. Va rammentato che la lesione del diritto di difesa avvenuta nel giudizio canonico non è rilevabile d'ufficio, ma i vizi devono essere dedotti e provati dall'interessato nel giudizio di delibazione.

4

Infine, la Corte di Appello è chiamata alla verifica dell'ultimo requisito per il riconoscimento dell'efficacia civile: debbono ricorrere **le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere**. Si tratta cioè, oltre che del rispetto del diritto di difesa del quale si è detto, del limite dell'ordine pubblico, e delle condizioni previste dalle lett. e) e f) dell'art. 64, l. n. 218/1995, ovvero sia la sentenza non deve essere contraria ad altra sentenza di giudice italiano passata in giudicato e non deve pendere un processo davanti al giudice italiano sullo stesso oggetto tra le stesse parti che sia iniziato prima o, se iniziato dopo, che abbia raggiunto già il giudicato. Tuttavia, controversa è la **questione dell'applicabilità alle sentenze ecclesiastiche della disciplina della l. n. 218/1995**. A supporto della tesi della non immediata e automatica applicazione si mette in evidenza come l'Accordo del 1984 e il Protocollo addizionale abbiano fissato i limiti del sindacato e come quindi la successiva legge di riforma del diritto internazionale privato non sia stata in grado di apportare modifiche unilaterali a norme di origine pattizia, anche perché la stessa l. n. 218/1995 fa salve le convenzioni internazionali, fra le quali vi è indubbiamente l'Accordo del 1984. Quanto alla prima condizione, la contrarietà potrà essere rinvenuta tra sentenze aventi ad oggetto la nullità dello stesso matrimonio anche se per cause diverse, mentre non sono considerate di ostacolo alla delibazione la pendenza del giudizio di separazione, né la sentenza di separazione, né quella di divorzio, né infine quella di rigetto della domanda di nullità del matrimonio qualora la pronuncia ecclesiastica che si intende delibare abbia ad oggetto una causa di nullità diversa da quella oggetto del giudizio civile. La litispendenza, poi, impedisce la delibazione laddove siano identici *petitum* e *causa petendi*. Con riguardo ai **poteri riconosciuti al giudice della delibazione**, va ricordato che, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 8 dell'Accordo del 1984, la Corte d'Appello, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, può emettere provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. Il procedimento seguirà poi le norme ordinarie per tali tipi di procedimento e in esso troveranno applicazione principi consolidati per il giudizio contenzioso ordinario, quali ad esempio, quello che vieta di sollevare eccezioni in senso stretto, quale è quella della convivenza stabile e duratura delle parti come coniugi come condizione ostativa alla delibazione, oltre il deposito della comparsa di costituzione.

5

L'insieme dei poteri di controllo affidato alla Corte di Appello trova però il rilevante limite fissato dal Protocollo addizionale. L'art. 4, lett. b), n. 3 precisa, infatti, che in ogni modo **non sarà possibile un nuovo esame nel merito**. Il giudice della delibazione dovrà cioè basare la propria decisione sui fatti così come accertati nella sentenza da delibare, sulla scorta della sentenza stessa e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti. Egli non potrà, ad esempio, considerare provati fatti diversi da quelli accertati in sede di giudizio ecclesiastico. Ciò non significa però che il giudice civile sia totalmente privo di autonomia di giudizio. Si potrà, quindi, valutare diversamente gli stessi fatti con una adeguata motivazione. Ad esempio, il principio dell'autonomia di giudizio potrà valere, con riguardo al rispetto del canone della buona fede e alla tutela dell'affidamento incolpevole di fronte al consenso viziato dell'altro coniuge. Il divieto del riesame del merito porta necessariamente con sé alcuni **limiti di natura istruttoria**. L'orientamento largamente prevalente vieta, infatti, integrazioni istruttorie o nuove prove in sede di giudizio di delibazione, il quale, come detto, deve fondarsi unicamente sulla sentenza e sugli atti eventualmente prodotti. Ne consegue che ampia è la considerazione dei mezzi istruttori utilizzati nel giudizio ecclesiastico. E dunque si rinvergono pronunzie che danno riconoscimento civile a sentenze ecclesiastiche emesse

sulla scorta di prove non sempre ritenute esaustive nel giudizio civile ordinario. Ad esempio, è stata deliberata una sentenza ecclesiastica fondata su deposizioni *de relato ex latere actoris*, atteso che le dichiarazioni delle parti rappresentano l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo delle stesse, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi. È poi evidente che il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della nullità del matrimonio, facendo venir meno il vincolo coniugale, provocherà la cessazione della materia del contendere nell'eventuale giudizio di separazione personale pendente tra i coniugi. Parimenti, un precedente passaggio in giudicato della sentenza di separazione rispetto alla delibazione, sulla nullità del matrimonio ecclesiastico, non impedirà il venir meno delle obbligazioni derivanti dalle statuizioni economiche relative ai coniugi stabilite dal giudice della separazione, essendo anche in questo caso rilevante la sopravvenuta fine (*ex tunc*) del rapporto coniugale. Tale effetto non si produrrà, invece, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio anteriore alla delibazione in questione: in tal caso, infatti, le statuizioni in tema di assegno divorzile restano efficaci in nome del principio di solidarietà post coniugale.

B) FORMULE

F007

RICORSO CONTRO IL RIFIUTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO

Al Tribunale ordinario di

Sezione civile

in forma collegiale

RICORSO CONTRO IL RIFIUTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CELEBRATO INNANZI AL MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO

Il Sig., nato a, il, residente in, via, n., C.F. e la Sig.ra, nata a, il, residente in, via, n., C.F., elettivamente domiciliati in, via, n. presso lo studio dell'Avv., C.F., che li rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo email P.E.C. o al numero di fax

PREMESSO CHE

- 1 - In data hanno contratto matrimonio innanzi al ministro del culto cattolico nella parrocchia di
 - 2 - Il ministro del culto cattolico ha trasmesso copia integrale dell'atto di matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile di
 - 3 - L'Ufficiale predetto si è rifiutato di trascrivere l'atto per i seguenti motivi:
 - 4 - I predetti motivi sono infondati.
- Tanto premesso ed esposto, come rappresentati e difesi,

CHIEDONO

all'autorità adita di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio a norma dell'art. 82 c.c. e
dell'art. 8, l. n. 121/1985.

Si allegano:

- 1) atto di matrimonio;
- 2) atto di rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il procedimento è esente dal
contributo unificato.

Luogo e data

Avv.

F008 OPPOSIZIONE ALLA TRASCRIZIONE

Al Tribunale ordinario di

Sezione civile

in forma collegiale

**ATTO DI CITAZIONE PER L'OPPOSIZIONE ALLA TRASCRIZIONE
DEL MATRIMONIO CELEBRATO INNANZI AL MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO**

in favore di, nato a, il, residente in, via, n., C.F.
....., elettivamente domiciliato in, via, n. presso lo studio dell'Avv
....., C.F., che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine del
presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo
email P.E.C. o al numero di fax

attore

CONTRO

....., nata a, il, residente a, via, n., C.F.
convenuta.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1 - Il Sig., in data, si unì in matrimonio con la Sig.ra con il rito
concordatario.

2 - Il matrimonio fu celebrato nella chiesa di, e successivamente fu fatta la
richiesta di trascrizione nel Comune di, ufficio dello Stato Civile.

ELEMENTI DI DIRITTO

Il Sig. intende opporsi alla trascrizione del matrimonio predetto perché sussiste, ai sensi dell'art. 8, l. n. 121/1985, il seguente impedimento:

Tanto premesso,

CITA

la Sig.ra nata il, residente in, via, n., C.F. e l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di, a comparire innanzi al Tribunale ordinario di nell'udienza del, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno settanta giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che, in difetto di costituzione, si procederà, comunque, in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

A - Dichiararsi il matrimonio concordatario celebrato il nella chiesa di tra il Sig. e la Sig.na viziato per

B - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di di non trascrivere il matrimonio.

C - Con vittoria di spese e competenze.

Ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il procedimento è esente dal contributo unificato.

Luogo e data

Avv.

F009 DELIBAZIONE DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO

Alla Corte di Appello di

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig., nato il, a, residente in, via, n., C.F., elettivamente domiciliato in, via, presso lo studio dell'Avv., C.F., che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo email P.E.C. o al numero di fax
attore

CONTRO

Sig.ra, nata a, il, residente in, via, n., C.F.
convenuta.

OGGETTO: Delibazione sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale
ecclesiastico.

PREMESSO CHE

1 - Con atto di matrimonio del, celebrato innanzi al ministro del culto cat-
tolico di e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di, il richiedente
contrasse matrimonio con, nata a il residente in, via,
n.

2 - Con sentenza del Tribunale ecclesiastico di, n., resa esecutiva
secondo il diritto canonico in quanto conforme a quella di primo grado e munita del
decreto di esecutività del Superiore organo ecclesiastico di controllo, fu pronun-
ziata la nullità del predetto matrimonio.

3 - All'istante interessa che detta sentenza sia resa efficace nello Stato italiano e
che ne sia ordinata trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.

Ciò premesso, il Sig., come sopra rappresentato e difeso,

CITA

la Sig.ra, nata a, il, residente in, via, n., C.F.
.....

a comparire innanzi alla Corte d'Appello di nell'udienza del, ore di rito,
dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito
a costituirsi nel termine di almeno settanta giorni prima della suddetta udienza ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costitu-
zione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi dinnanzi al Tribunale, fatta ecce-
zione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, che la parte, sussisten-
done i presupposti di legge, può presentare istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, e che, in difetto di costituzione, si procederà, comunque, in sua
contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

A - dichiarare, ai sensi dell'art. 82 c.c. e dell'art. 8, l. n. 121/1985, l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza n. del Tribunale ecclesiastico di

B - rendere conseguentemente esecutiva detta sentenza;

C - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sen-
tenza a margine all'atto di matrimonio

D - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa,
oltre IVA e CNAP.

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i seguenti documenti:

- 1 - copia dell'atto di matrimonio;
- 2 - copia della sentenza del Tribunale ecclesiastico;
- 3 - copia del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente controversia è e, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari a euro

Luogo e data

Avv.

C) GIURISPRUDENZA

PROFILI SOSTANZIALI: I. Considerazioni generali - II. Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico - III. La trascrizione del matrimonio canonico - IV. Gli impedimenti alla trascrizione

PROFILI PROCESSUALI: V. Natura del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario - VI. Oggetto e svolgimento del procedimento di delibazione - VII. Presupposti processuali per la delibazione e poteri del giudice civile

I. Considerazioni generali

- 1 Il **matrimonio canonico** contratto nello Stato della Città del Vaticano da cittadini italiani, pre-
vie pubblicazioni nel Comune di residenza degli sposi, ma senza l'osservanza delle condizioni
e degli adempimenti previsti dall'art. 8, c. 1, l. 25.3.1985, n. 121 (lettura, da parte del parroco,
degli articoli del c.c. italiano sui diritti e doveri dei coniugi, redazione in doppio originale
dell'atto di matrimonio ed invio di un esemplare di quest'ultimo al competente Ufficiale di
Stato Civile italiano), e trascritto in Italia nella parte del registro di Stato Civile riservato ai
matrimoni celebrati all'estero (parte 2, serie C) non può considerarsi matrimonio concordatario
agli effetti della citata l. n. 121/1985; tuttavia, la sentenza canonica che lo ha annullato (sentenza
della Sacra Rota, avente diretta rilevanza nell'ordinamento statale della Città del Vaticano) è
suscettibile di delibazione, quale sentenza straniera, a norma dell'art. 797 c.p.c., quando ricor-
rano le condizioni tutte in detta norma previste e richieste [C. 4.7.1994, n. 6301, *DF* 1995, 123].
- 2 Poiché non sussiste per lo Stato italiano, in dipendenza delle norme concordatarie, alcun
obbligo di lasciare immutata la struttura del matrimonio civile, ed avendo il legislatore affer-
mato, nella sua piena sovranità, il diverso **principio della dissolubilità del matrimonio
civile**, questo, in quanto afferente al matrimonio civile, si applica anche al matrimonio cano-
nico (c.d. concordatario) quanto agli effetti civili [C. s.u. 19.4.1974, n. 1060, *MGI* 1974].

II. Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico

- 1 In materia di matrimonio concordatario, la **scelta del regime di separazione dei beni** dei
coniugi, espressa davanti al ministro del culto cattolico officiante, in occasione della celebra-
zione delle nozze ed alla presenza di testimoni, è valida ed efficace, nei rapporti interni tra i

coniugi, dal momento della celebrazione, ancorché **non annotata nell'atto di matrimonio tempestivamente trascritto nei registri dello Stato Civile** (nella specie, l'atto di matrimonio concordatario era stato trascritto tempestivamente nei registri dello Stato Civile, privo però dell'annotazione relativa al regime patrimoniale della famiglia prescelto; l'annotazione era stata quindi trascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile, anni dopo, su richiesta del marito) [C. 27.9.2017, n. 22594, *GI* 2018, 1357].

2
Posto che l'atto di matrimonio concordatario è unico (come lo è il suo contenuto, che deve corrispondere a quanto stipulato dai coniugi), prevedendo la legge la redazione in duplice originale come mera modalità di documentazione, una volta accertata l'effettività della scelta dei coniugi per il regime della separazione dei beni, documentata dal solo **atto custodito negli uffici parrocchiali**, ma per errore non anche dall'altro, trasmesso dal parroco all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione, può disporsi, con efficacia retroattiva, la rettifica di quest'ultima, mediante l'inserimento della clausola relativa alla separazione dei beni (la Corte conferma la pronuncia di merito che aveva disposto siffatta rettifica, sulla base dell'accertamento della scelta dei coniugi per tale regime patrimoniale, scelta documentata, nell'atto custodito presso gli uffici parrocchiali, dalla sottoscrizione della relativa annotazione, ma erroneamente non riportata nell'altro, poi trascritto nei registri di Stato Civile) [C. 20.1.2014, n. 1096, *FI* 2014, 1, 787].

3
Poiché la previsione normativa della formazione di un doppio originale dell'atto di matrimonio concordatario non configura la fattispecie giuridica dell'atto complesso, ma è dovuta soltanto alla necessità che i coniugi ribadiscano, sottoscrivendo l'originale da trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile, la volontà di attribuire al matrimonio religiosamente celebrato gli stessi effetti del matrimonio celebrato civilmente, deve invece ritenersi ammissibile la richiesta congiunta da parte dei coniugi di **annotazione tardiva a margine dell'atto di matrimonio trascritto** - sulla base di copia integrale, rilasciata dal parroco, dell'originale inserito nei registri confessionali - della scelta di cui fu omessa l'indicazione nell'originale trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile; ma l'annotazione eseguita su richiesta tardiva, stante la necessità di tutelare l'affidamento incolpevole dei terzi, non potrà produrre effetti retroattivi alla data della celebrazione del matrimonio ed opererà quindi soltanto con efficacia *ex nunc* [T. Salerno 26.1.2007, *FD* 2007, 7, 733].

4
La previsione normativa della formazione di un doppio originale dell'atto di matrimonio concordatario non configura la fattispecie giuridica dell'atto complesso, ma è dovuta soltanto alla necessità che i coniugi ribadiscano la propria volontà di attribuire, mediante la sottoscrizione dell'originale da trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile, effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito religioso. Ne consegue che, se i coniugi sottoscrivono entrambi gli originali dell'atto, in uno solo dei quali sia presente la **dichiarazione di scelta del regime della separazione dei beni**, non può dubitarsi che essi abbiano validamente manifestato la loro volontà in tal senso, per cui alla mancanza nell'originale trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile della predetta dichiarazione può ben ovviarsi, quindi, mediante la copia integrale dell'originale compilato dal celebrante ed inserito nei registri parrocchiali, rilasciata dal parroco ed allegata all'istanza, congiunta, dei coniugi di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, annotazione cui l'Ufficiale dello Stato Civile può senz'altro provvedere - con efficacia *ex nunc*, stante la necessità di tutelare l'incolpevole affidamento del terzo - sulla base di tale copia, idonea peraltro ad attestare la volontà dei coniugi in ordine al regime patrimoniale prescelto, come formatasi all'atto della celebrazione delle nozze, senza che occorra, né sia invero possibile, una richiesta di rettificazione dell'atto di matrimonio, prevista solo per la correzione di eventuali errori materiali e per l'eliminazione di omissioni dall'Ufficiale dello Stato Civile [T. Piacenza 16.6.1995, *DFP* 1996, 186].

III. La trascrizione del matrimonio canonico

- 1 Ai sensi dell'art. 8, l. n. 121/1985, la **trascrizione dell'atto di matrimonio** contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce all'atto stesso l'idoneità a produrre effetti civili nell'ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti civili destinati a prodursi alla conclusione di un matrimonio concordatario sono quelli propri dell'atto di celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile, ossia quelli di cui l'atto trascritto contiene tutti gli elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione dell'atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro ordinamento [T. Salerno 31.7.2002].
- 2 La **trascrizione** nei registri dello Stato Civile del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è **costitutiva** e non meramente dichiarativa degli effetti civili; tale trascrizione infatti è **conditio sine qua non dell'efficacia** del matrimonio nello Stato italiano, secondo la norma prevista dall'art. 5, della l. 27.5.1929, n. 847 [T. Roma 15.1.1982, *TR* 1983, 391].
- 3 Il titolare della pensione di reversibilità che contragga matrimonio canonico perde il diritto al trattamento, una volta intervenuta la **trascrizione**, ancorché **tardiva**, sin dal momento della celebrazione [C. 21.4.2010, n. 9464, *FI* 2010, 6, 1, 1762].
- 4 La norma secondo cui la **trascrizione** del matrimonio concordatario, non richiesta entro cinque giorni dalla celebrazione, può avvenire tardivamente solo se sussista la volontà di entrambi i coniugi, introdotta dall'art. 8 dell'Accordo del 18.2.1984 di revisione dei Patti lateranensi, è applicabile **anche ai matrimoni celebrati prima della sua entrata in vigore** e non ancora trascritti [C. 12.7.2002, n. 10141, *FI* 2004, 1, 234].
- 5 In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario non trascritto entro il quinto giorno dalla sua celebrazione, il **requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima** da parte dell'altro coniuge imposto dall'art. 8, n. 1, dell'Accordo di revisione del Concordato con la Santa Sede, ratificato con l. n. 121/1985 ed applicabile alle richieste successive alla sua entrata in vigore, ancorché afferenti a matrimoni anteriormente contratti, postula lo specifico riferimento all'istanza stessa di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione [C. 6.2.1997, n. 1112, *MGI* 1997].
- 6 In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario non trascritto entro il quinto giorno dalla sua celebrazione, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell'altro coniuge - imposto dall'art. 8 n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato con la Santa Sede (ratificato con l. n. 121/1985 ed applicabile alle richieste successive alla sua entrata in vigore, ancorché afferenti a matrimoni anteriormente contratti) - postula lo specifico riferimento all'istanza stessa di siffatta forma di adesione, onde **non** può ritenersi **integrato dalla dichiarazione**, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, **di consentire la trascrizione** [C. 24.3.1994, n. 2893, *GC* 1994, I].
- 7 A norma dell'art. 117 c.c., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale

all'impugnazione; a tal fine, gli **eredi** necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del *de cuius*, tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del *de cuius*), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere [C. 4.5.2010, n. 10734, *FPS* 2010, 7, 544].

Sono **terzi**, in pregiudizio dei quali non opera l'effetto retroattivo della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, tutti i soggetti estranei al rapporto matrimoniale, e perciò anche i figli ed eredi legittimi del coniuge morto anteriormente alla data della trascrizione (nella specie: la trascrizione tardiva del secondo matrimonio del vedovo era avvenuta dopo l'apertura della successione di lui ed è stata ritenuta inidonea a consentire la partecipazione del coniuge alla successione in concorso con i figli del *de cuius* che avevano già acquistato l'eredità) [T. Perugia 29.1.1982, *RGU* 1983, 133].

In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l'art. 8, c. 5, l. n. 121/1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili dalla celebrazione del matrimonio medesimo non pone alcuna limitazione, **fatti salvi solo i diritti legittimamente acquisiti dai terzi**, né distingue tra l'ipotesi della trascrizione tardiva per fatto dell'Ufficiale dello Stato Civile e quella - disciplinata dal comma 6 della stessa norma e collegata alla prima dalla congiunzione anche - per volontà dei coniugi. Ne consegue che l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio canonico e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio [C. 21.4.2010, n. 9464, *CG* 2011, 1, 78].

Nel caso in cui una vedova, beneficiaria di **pensione di reversibilità** del coniuge deceduto, contragga nuovo matrimonio in forma canonica ed effettui la trascrizione tardiva dello stesso nei registri dello Stato Civile, l'Inps ha diritto di ripetere le somme erogate a quest'ultima dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della trascrizione. Infatti, il principio desumibile dall'art. 8, c. 5 e 6, l. 25.3.1985, n. 121, è che il matrimonio religioso trascritto, anche se in modo tardivo, ha effetti civili dal momento della celebrazione, con il solo limite dei diritti acquisiti dai terzi. In conseguenza della retroattività, l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso. Ciò determina, ai sensi del d.lgs.lgt. 18.1.1945, n. 39, la perdita del diritto alla pensione ed il conseguente obbligo della vedova di restituire i ratei di pensione percepiti in maniera indebita [C. 21.4.2010, n. 9464, *FPS* 2011, 1, 31].

In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell'altro coniuge - imposto dall'art. 8, l. n. 121/1985 - postula lo specifico riferimento all'istanza di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione dato da uno dei coniugi con un **atto destinato ad operare dopo la sua morte** [C. 26.3.2001, n. 4359, *FM* 2001, 445].

La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121/1985, che ha reso

esecutivo il c.d. nuovo concordato tra lo stato italiano e la chiesa cattolica, **devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta**; qualora la verifica risulti positiva, **può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita** [C. 12.3.2018, n. 5894, *FI* 2018, I, 2083].

- 13 A norma dell'art. 8, c. 6, l. 25.3.1985, n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale; pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l'attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione [C. 4.5.2010, n. 10734, *FPS* 2010, 7, 544].
- 14 È illegittima la **trascrizione post mortem** di un matrimonio canonico, richiesta dopo l'entrata in vigore della disciplina di revisione del Concordato lateranense [C. 12.7.2002, n. 10141, *GI* 2003, 1353].
- 15 La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nei registri dello Stato Civile, effettuata dopo la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 14, nel vigore della l. 27.5.1929, n. 847 - non più consentita dopo la modifica del Concordato con la Santa Sede, ratificata con l. 25.3.1985, n. 121 - non pregiudica i diritti dei **chiamati alla successione del *de cuius***, pur se avviene quando questi non hanno ancora accettato l'eredità, perché ai sensi dell'art. 459 c.c., l'accettazione si considera avvenuta nel medesimo istante della delazione, sì che il tempo trascorso è *tamquam non esset*, il che è qualcosa di più della semplice retroattività; e perciò, per effetto di detta trascrizione, il coniuge superstite acquista tale qualità fin dal momento della celebrazione del matrimonio, ma soltanto nei rapporti con l'altro coniuge, non avendola al momento dell'aperta successione nei confronti degli altri eredi [C. 1.12.2000, n. 15397, *DE* 2002, II, 3].
- 16 La trascrizione *post mortem* del matrimonio canonico (ora non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con l. 25.3.1985, n. 121) non pregiudica i **diritti successori** degli eredi del coniuge defunto a favore dei quali si è aperta la successione, ancorché costoro non abbiano ancora accettato l'eredità stessa o l'abbiano accettata solo in un momento successivo alla trascrizione [C. 1.12.2000, n. 15397, *GC* 2001, I, 640].
- 17 Il nuovo Accordo fra Italia e Santa Sede non consente più di procedere alla **trascrizione post mortem che la giurisprudenza riteneva invece ammissibile nel vigore della precedente normativa**. Infatti se nel caso di trascrizione tempestiva tale volontà risulta dalla richiesta di pubblicazioni civili e dal compimento degli altri adempimenti concordatari, nel caso in cui si verifichi una frattura temporale tra matrimonio e trascrizione, occorre che tale volontà sia rinnovata e che, quindi, risulti l'intenzione attuale degli sposi di vincolarsi anche sul piano civile. Tale manifestazione attuale di volontà non è più possibile quando uno dei due coniugi sia deceduto prima della richiesta di trascrizione tardiva presentata dal coniuge superstite [C. App. Milano 20.2.2007, *FD* 2007, 11, 1023].

IV. Gli impedimenti alla trascrizione

La norma di cui all'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato dell'11.10.1929 con la Santa Sede, stipulato il 18.2.1984 e reso esecutivo con la l. 25.3.1985, n. 121, nel disporre che gli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello Stato Civile, attribuisce alla detta trascrizione carattere di elemento essenziale per l'attribuzione di tali effetti, con la conseguenza che la **nullità della trascrizione** medesima (dovuta, nella specie, alla preesistenza, tra gli sposi, di altro matrimonio valido agli effetti civili) comporta l'inefficacia civile del matrimonio concordatario e la conseguente inefficacia riflessa delle eventuali convenzioni patrimoniali stipulate tra i coniugi ed inserite nell'atto di matrimonio canonico, per disposto dell'art. 8 cit. [C. 19.9.2001, n. 8312, *DE* 2001, II, 235].

La dichiarazione dei coniugi, in ordine alla scelta del regime patrimoniale, che può essere inserita nell'atto di matrimonio canonico, è collegata a quel matrimonio, nell'ambito del quale essa viene effettuata, da un rapporto di accessorietà. Pertanto, se la trascrizione non può avere luogo, o venga successivamente annullata (nella specie, su richiesta del Pubblico Ministero, per essere i **coniugi già uniti, tra di loro, con matrimonio civile**) come non possono essere riconosciuti effetti civili al matrimonio così è priva di effetti la dichiarazione in ordine alla separazione dei beni, né una tale conclusione è in contrasto con il principio costituzionale che riconosce al cittadino cattolico di ottenere un trattamento in materia di libertà religiosa che operi sul terreno anche del diritto patrimoniale [C. 19.6.2001, n. 8312, *GC* 2002, I, 3201].

Alla nullità della trascrizione del matrimonio concordatario per l'esistenza di un precedente valido matrimonio civile tra le parti consegue la **nullità delle dichiarazioni rese** dalle parti dinanzi al celebrante ed aventi ad oggetto il regime patrimoniale della famiglia [T. L'Aquila 10.5.1995, *Gius* 1995, 3167].

Nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile su ordine del Tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96, d.P.R. n. 396/2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art. 16, l. n. 847/1929, volta all'**accertamento della nullità della trascrizione** stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro - espresso o tacito - dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta della trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile, in origine disattesa [C. 12.3.2018, n. 5894, *FI* 2018, I, 2083].

V. Natura del giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario

Per effetto dell'Accordo di revisione del Concordato dell'11.2.1929 con la Santa Sede stipulato a Roma il 18.2.1984 (e reso esecutivo con l. 25.3.1985, n. 121), deve ritenersi **abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari**, già prevista dall'art. 34 del suddetto Concordato, poiché l'art. 13 dell'Accordo di revisione ha disposto l'abrogazione delle precedenti norme concordatarie non riprodotte nel proprio testo ed in quest'ultimo non v'è più alcuna disposizione che preveda la riserva, senza, peraltro, che tale conclusione possa essere superata dalla opposta interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 421/1993. Il venir meno

della riserva di giurisdizione ha determinato il sorgere del concorso della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica sulle controversie inerenti alla nullità del matrimonio concordatario. Tale concorso deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione, il quale, tuttavia, con riferimento alla situazione di vigenza dell'art. 3 c.p.c. del 1942 (e di inapplicabilità della norma dell'art. 7, l. n. 218/1995, nonché dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27.11.1968), non deve essere intesa alla stregua dell'art. 39 c.p.c., bensì (oltre che secondo la norma dettata dall'art. 797, n. 5, c.p.c.) secondo la norma dell'art. 797, n. 6, c.p.c., richiamata dall'art. 8, n. 2, lett. c), dell'Accordo di revisione, di modo che l'instaurazione avanti il giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica sulla nullità preclude la favorevole delibazione di quest'ultima ove detto giudizio sia stato introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza [C. I 16.11.1999, n. 12671, CED 531158].

VI. Oggetto e svolgimento del procedimento di delibazione

- 1 **La competenza territoriale della Corte di Appello** a pronunciare sulla domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario si determina con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio che si identifica, ai sensi dell'art. 8, n. 1, l. 25.3.1985, n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato [C. I 9.3.1995, n. 2374, CED 491011].
- 2 **Gli eredi del coniuge deceduto non sono legittimati a proporre la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica** che ha dichiarato la nullità del matrimonio religioso, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo firmato a Roma il 18.2.1984 che ha modificato il Concordato Lateranense dell'11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la l. n. 121/1985, poiché, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, il **procedimento non ha natura officiosa** e la titolarità del potere di chiedere la delibazione della pronuncia ecclesiastica spetta esclusivamente a coloro i quali, secondo l'ordinamento italiano, sono legittimati a promuovere l'azione di impugnazione del matrimonio prevista dal codice civile, non rilevando, in contrario, che nell'ordinamento ecclesiastico gli eredi del coniuge deceduto siano invece legittimati ad instaurare il giudizio di nullità del matrimonio religioso, in quanto questa legittimazione non può fondare la legittimazione alla proposizione della domanda di delibazione [C. I 1.12.2004, n. 22514, CED 578255].
- 3 A norma dell'art. 117 c.c., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione; a tal fine, **gli eredi necessari pretermessi** in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del *de cuius*, tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del *de cuius*), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere [C. II 4.5.2010, n. 10734, *Italggiureweb*, 613043].
- 4 Nel procedimento camerale per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, anche nel caso di richiesta congiunta dei coniugi interessati, **questi non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore**, che deve sottoscrivere il ricorso introduttivo in quanto tutte le volte in cui oggetto del

procedimento sono situazioni soggettive consistenti in diritti o *status* la tutela delle stesse - ancorché possa essere realizzata attraverso una semplificazione del procedimento - non può prescindere dall'osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti in giudizio [C. I 29.5.1990, n. 5025, *CED* 467451].

Poiché il codice di diritto canonico prevede il gratuito patrocinio per i non abbienti, a condizione che sia accertato il loro stato di inferiorità economica e che si tratti di causa non futile, né temeraria, con un procedimento non dissimile da quello previsto dalla legge italiana, l'eventuale **mancata ammissione al gratuito patrocinio in sede ecclesiastica non integra una violazione del diritto di difesa** che possa essere fatta valere innanzi alla Corte di Appello al fine di opporsi alla pronuncia di esecutività di una sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non potendo il giudice italiano sindacare la mancata ammissione al beneficio [C. I 6.7.2006, n. 15409, *CED* 592735].

La presunta **lesione dei diritti di difesa nelle procedure ecclesiastiche non è rilevabile per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione**: tale asserita lesione **non è**, peraltro, **rilevabile d'ufficio** perché attinente alle modalità di giudizi svolti davanti a Tribunali diversi da quello dello Stato, i cui eventuali vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei n. 2 e 3, c. 1, dell'art. 797 c.p.c.: norma, questa, ormai abrogata (art. 73, l. 31.5.1995, n. 218), ma connotata di ultrattività *in subiecta materia*, perché espressamente richiamata dall'art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale all'Accordo 18.2.1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con l. 25.3.1985, n. 121 [C. I 11.11.2005, n. 21865, *FD* 2006, 606].

Nelle cause di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, **l'intervento del pubblico ministero** è obbligatorio come in tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n. 2, c.p.c. Ne consegue che la mancanza di tale intervento, pur non escludendo la instaurazione del contraddittorio tra le parti e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, rende nulli il procedimento e la sentenza che lo conclude, la quale va cassata con rinvio degli atti al giudice del merito [C. I 12.3.2003, n. 3644, *CED* 561101].

Ai fini della delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio, **la domanda proposta da uno solo dei coniugi (a differenza di quella proposta congiuntamente) deve assumere la forma dell'atto di citazione**. Tuttavia, l'introduzione del giudizio con il ricorso ed il suo svolgimento con il rito camerale non comportano, però, la nullità, qualora non risulti che la divergenza dal modello legale abbia determinato una menomazione in concreto dei diritti di difesa [C. I 23.11.2000, n. 15125, *CED* 542077].

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, qualora le parti non propongano ricorso congiunto ma si proceda su domanda di una sola di esse, trovano applicazione le norme sul rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che se l'attore si sia costituito oltre il termine fissato dall'art. 165, c. 1, c.p.c. ed il convenuto non si sia costituito, deve essere disposta la **cancellazione della causa dal ruolo**, ai sensi dell'art. 171 c.p.c., con onere di riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento [C. I 7.6.2007, n. 13363, *CED* 597965].

L'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73, l. 31.5.1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con Protocollo addizionale, di modificazione del Concordato Lateranense

(firmato a Roma il 18.2.1984 e reso esecutivo con l. 25.3.1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del Protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, **deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile**, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specifica materia e in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione (comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali), da una vera e propria **ultrattività**. Ne consegue che i vizi attinenti alle modalità del giudizio di nullità del matrimonio concordatario svoltosi davanti al Tribunale ecclesiastico (nella specie, violazioni del diritto di difesa) devono essere dedotti e provati ai sensi del c. 1 dell'art. 797 c.p.c., sicché la censura nei confronti della pronuncia della Corte di Appello, con la quale sia stata dichiarata efficace nello Stato Italiano la sentenza ecclesiastica di nullità di detto matrimonio, attinente a dette modalità, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione [C. I 8.6.2005, n. 12010, CED 584048].

- 11 Il provvedimento con il quale la Corte di Appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga **misure economiche provvisorie** a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la fruttuosità pratica della decisione definitiva), ed è subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennità e degli alimenti (*fumus boni iuris*), nonché del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia (*periculum in mora*); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale), non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale [C. I 19.11.2003, n. 17535, CED 568292; C. I 17.3.1998, n. 2852, CED 513719].
- 12 Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, **gli atti del processo canonico**, in difetto di espressa disposizione che ne imponga l'allegazione o l'acquisizione, restano **soggetti alle comuni regole sull'onere della prova**, di modo che può farsi carico alla parte istante di produrli solo se indispensabili per il riscontro dei presupposti della delibazione medesima, ove non evincibili dalla pronuncia delibando o dalle altre risultanze [C. I 16.2.1995, n. 1701, CED 490473].
- 13 In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio, la circostanza che detto **provvedimento** sia stato **redatto in latino** non comporta l'obbligo della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facoltà per il giudice di disporla per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni [C. I 26.3.1993, n. 3635, CED 481570].

Le condizioni per l'affidamento ed il mantenimento della prole, a seguito della nullità del matrimonio concordatario pronunciata da Tribunale ecclesiastico e deliberata in Italia, sono disciplinate dall'art. 155 c.c., atteso che l'art. 8, l. 27.5.1929, n. 847 - tuttora in vigore, anche a seguito dell'Accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato Lateranense - dichiara applicabili le norme sul matrimonio putativo del codice civile anche nei casi in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico. Detto richiamo, peraltro, comporta l'**applicabilità** non solo **della disciplina** sostanziale, ma anche di quella **processuale** ad essa sottesa e quindi anche la possibilità di ricorrere alle disposizioni sulla revisione delle condizioni della separazione contenute del codice di rito negli artt. 710 ss., a nulla rilevando, poi, che in occasione dell'eventuale giudizio di separazione non sia stato adottato alcun provvedimento circa il mantenimento della prole [C. I 9.3.1995, n. 2728, CED 491005].

VII. Presupposti processuali per la delibazione e poteri del giudice civile

In materia di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, il **decreto** con il quale il supremo Tribunale della segnatura apostolica rende esecutiva tale sentenza **non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione**; ne consegue che non è necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere deliberata purché tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa [C. I 15.1.2009, n. 814, CED 606095].

La norma dell'art. 8, c. 2, lett. b), l. 25.3.1985, n. 121, che indica le condizioni alle quali possono essere dichiarate efficaci in Italia le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari emesse dai Tribunali ecclesiastici, va interpretata nel senso che sussiste una violazione del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio solo in presenza di una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato; ne consegue che, **non essendo quello della immodificabilità della domanda un principio dell'ordinamento processuale dello Stato coesistente al diritto di difesa**, non vi sono ostacoli alla dichiarazione di efficacia di una sentenza ecclesiastica nella quale sia stata dichiarata la nullità del matrimonio per una regione diversa da quella originariamente prospettata, ove la Corte di Appello abbia accertato che sulla domanda modificata vi sia stata la garanzia del contraddittorio [C. I 11.2.2008, n. 3186, CED 601848].

La **pronuncia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi** non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo. Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronuncia in ordine alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 129 c.c. al coniuge in buona fede [C. I 11.9.2008, n. 23402, CED 605027].

In sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell'indissolubilità *ex parte viri*, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, **non essendogli concesso né un riesame del merito, né**

il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi - quello ecclesiastico teso ad accertare la *voluntas simulandi* di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale - **al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio** secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del processo canonico [C. I 1.2.2008, n. 2467, CED 601354; C. I 19.10.2007, n. 22011, CED 599729; C. I 20.10.2005, n. 20281, CED 583857; C. I 6.11.2013, n. 24967, *Italgireweb* 628839, in tema di accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio].

- 5 **Il divieto di assistere all'esame dei testimoni** operante nell'ambito del procedimento canonico di nullità del matrimonio non comporta violazione del diritto di difesa, nei suoi elementi essenziali, anche in relazione alla possibilità delle parti di controllare *ex post* le deposizioni assunte e di sollecitare eventuali ulteriori attività istruttorie, e, pertanto, non implicando contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non è di ostacolo alla delibazione della sentenza dichiarativa di detta nullità [C. I 23.4.1992, n. 4891, CED 476938].
- 6 Non contrasta con il principio fissato dall'art. 111 Cost., così come modificato dalla l. cost. n. 2/1999, e dunque non viola l'ordine pubblico processuale italiano quella sentenza ecclesiastica di nullità che, vigendo il codice di diritto canonico del 1917, fu **emessa sulla base di prove assunte in segreto, senza la presenza dei difensori delle parti**, attese le specificità dell'ordinamento canonico ed il fatto che il principio del contraddittorio non implica la costante ed effettiva presenza delle parti in tutti i momenti dell'istruttoria, essendo sufficiente per le stesse partecipare concretamente all'attività propedeutica all'ammissione dei mezzi di prova [C. App. Bari 3.3.2000, *GM* 2001, 666].
- 7 Ai fini dell'accertamento dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di uno dei due coniugi, in sede di giudizio di delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario, possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche **le testimonianze de relato ex latere actoris** assunte nel corso del procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi [C. I 14.2.2008, n. 3709, CED 602008].
- 8 **L'efficacia diretta delle pronunzie dei Tribunali ecclesiastici va negata** alla luce del dettato del c. 1 dell'art. 2, l. n. 218/1995; sicché, in mancanza del provvedimento di delibazione, nessuna pronunzia può essere invocata con efficacia nell'ordinamento interno e va escluso che tra il giudizio ecclesiastico sul vincolo ed il processo civile di divorzio vi siano rapporti di pregiudizialità o litispendenza [T. Bari 21.12.1999, *RFI* 2001, voce *Matrimonio*, n. 193].
- 9 **La pendenza tra le parti del giudizio di separazione personale non rende improponibile la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica** di nullità del matrimonio, attesa l'autonomia dei due procedimenti, diversi quanto a *petitum* e a *causa petendi* [C. App. Bari 17.2.2006, *Cmerito* 2006, 861].

Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso **non** sussiste alcun **rapporto di pregiudizialità**, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, *ex art. 295 c.p.c.*, a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti diversi, di specifico rilievo in ordinamenti distinti. Né rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c., siano state abrogate dall'art. 73, l. n. 218/1995, poiché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con Protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18.10.1984 e reso esecutivo con la l. 25.3.1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 c.p.c., e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost. (che implica la resistenza all'abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività [C. I 10.12.2010, n. 24990, *Italgireweb* 615809].

Il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, sì che deve escludersi l'esperibilità, avverso tale provvedimento, del **ricorso per cassazione**, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio [C. I 1.6.2012, n. 8857, *Italgireweb* 622823].

La sentenza del Tribunale ecclesiastico passa in giudicato nel momento in cui è munita del **decreto di esecutività** del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e, ai fini del giudicato, deve ritenersi ininfluenza il provvedimento di correzione successivamente intervenuto [C. I 4.11.2013, n. 24682, *Italgireweb* 628776].

La **dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario** emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già l'art. 64, l. 31.5.1995, n. 218, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito - condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di revisione del Concordato 11.2.1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18.2.1984, e reso esecutivo con l. 25.3.1985, n. 121, deve ritenersi di natura materiale e non formale. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del diritto di difesa nella procedura adottata dal Tribunale ecclesiastico riferita alle modalità di espletamento degli atti istruttori non può essere esaminata dal giudice della delibazione, per effetto del disposto del citato art. 797 c.p.c., siccome attinente allo svolgimento del processo ecclesiastico [C. I 22.5.2014, n. 11416, *Italgireweb* 631235].

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al

quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per **violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio**, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche) [C. I 13.1.2023, n. 838, CED 666654-01].

- 15 La convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di **un'eccezione in senso stretto**, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, c. 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione [C. I 5.5.2021, n. 11791, CED 661489-01].
- 16 La sopravvenienza della **morte di uno dei coniugi**, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione sull'impugnazione della pronuncia che abbia dichiarato l'esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere, salva l'esigenza di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa [C. I 16.10.2022, n. 22599, CED 659538-01].
- 17 In caso di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, la corte d'appello, ove la parte deduca la contrarietà all'ordine pubblico di tale sentenza per la sussistenza del requisito della convivenza pluriennale richiamando prove documentali e chiedendo l'ammissione di prove orali, è **tenuta ad istruire la causa**, poiché l'accertamento circa la natura e la durata della convivenza è devoluto al giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico, trattandosi di circostanze estranee a quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello che aveva rigettato l'eccezione, senza neanche dar conto dei documenti prodotti in atti e senza esaminare le istanze di prove testimoniali) [C. I 20.8.2020, n. 17379, CED 658716-01].
- 18 Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerati, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la **costituzione del convenuto** dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, c. 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente

carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica) [C. I 22.4.2020, n. 8028, CED 657563-01].

La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli) [C. I 20.4.2020, n. 7923, CED 657562-01].

R.D. 16.3.1942, n. 262

Approvazione del testo del codice civile (*stralcio*)

LIBRO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI Del matrimonio

CAPO II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (1).

(1) Vedi gli artt. 7-13, L. 24 giugno 1929, n. 1159 per le disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, nonché gli artt. 25-28 delle relative norme di attuazione apportate con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla tavola Valdese, vedi la L. 11 agosto 1984, n. 449. Vedi, anche, l'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, nonché l'art. 14, L. 8 marzo 1989, n. 101, sulle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.